



# CITTA' DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 103..... del Reg.

data 24 GIU. 2019

**OGGETTO:** Approvazione dello schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Lentini da parte delle forze dell'ordine, guardia di finanza e uffici appartenenti all'autorità giudiziaria.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15,05 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BRANCATO Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. SAGGIO Dario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. VALENTI Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco

TOTALE 4 1

Assiste il Segretario Generale SA. SA. M. CONCETTA FLORESTA. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;  
Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
- aggiunte/integrazioni (1) .....
- modifiche/sostituzioni (1) .....
- con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dal'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione dello schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Lentini da parte delle forze dell'ordine, guardia di finanza e uffici appartenenti all'autorità giudiziaria.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

### **Premesso:**

*Che* il Comune di Lentini è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promuovendone la sburocratizzazione, la circolarità e l'interoperabilità tra le stesse in modo tale da addivenire ad una graduale transizione verso l'erogazione di procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;

*Che* nell'intento di favorire i soggetti individuabili, sia nell'ambito del perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sia nell'ambito dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), intende porre in atto un progetto che consenta, ai soli fini istituzionali, l'accesso on-line, con protocollo d'accesso riservato, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici;

### **Visti:**

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali "esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii., che disciplina il tema dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale, in particolare, con gli articoli di seguito riportati:
  - l'art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede: "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
  - gli artt. 46 e 47, disciplinanti rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - l'art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C, prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici";
- l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), stabilisce che "Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

- la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del CAD:

- l'art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i principi secondo cui:
  1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
  2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;
- l'art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;

#### **Richiamati:**

- l'art. 37 D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico) secondo cui “E’ vietato alle persone estranee all’ufficio anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta dei dati anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e al Corpo della Guardia di Finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’Ufficio o del Comando di appartenenza. Tale richiesta deve essere esibita all’Ufficiale di Anagrafe unitamente al documento di riconoscimento;

- l'art. 2 comma 5 della L. n. 127/1997 (Bassanini bis), secondo cui “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;

#### **Considerato:**

**Che** in linea generale qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento Ue n. 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018,

**Che** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa (ora Agid), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

**Che** come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

**Che** le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

**Che** l'art. 47 del D.Lgs. n. 51/2018, prevede che "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8;

**Che** le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo";

**Che** al momento non esiste alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 47 del D. Lgs. 101/2018 sopra citato) e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

**Che** l'art. 62 del richiamato CAD in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nello stabilire le modalità di fruibilità dei dati contenuti nell'ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sottolinea al comma 3 che "i comuni possono inoltre consentire, anche mediate apposite convenzioni, la fruizione di dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto" e che tale possibilità, a oggi, deve essere senz'altro percorsa tanto più che l'ANPR non è ancora entrata in vigore;

**Considerato**, inoltre che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali le forze dell'ordine hanno già espresso richiesta di accesso alla banca dati anagrafici dell'Ente, anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali, e che le richieste di informazioni anagrafiche possono essere periodicamente espresse anche da:

- a) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- b) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- c) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- d) organismi di diritto pubblico

**Atteso:**

**Che** il Comune di Lentini, nell'intento di attuare i processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni summenzionate, ha ritenuto di predisporre uno schema-tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato A), per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

**Che** i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, sia nell'ambito del perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sia nell'ambito dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento d'esecuzione;

## **SI PROPONE**

**Di approvare**, per quanto in narrativa espresso, lo schema tipo di convenzione, allegato A) alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Lentini da parte delle Forze dell'Ordine e Guardia di Finanza e da altri Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria con riferimento sia al perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico);

**Di dare atto:**

- a) che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, e riportata nel paragrafo 4. delle vigenti "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni";




- b) che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili da parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
- e) che il Comune provvederà a comunicare tramite pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;

**Di demandare** al Coordinatore dei Servizi Demografici la nomina di un Amministratore di sistema dell'ufficio informatica/CED per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica attraverso l'applicativo in uso a questo Ente, fin dalla fase di stipula delle convenzioni e durante il periodo di durata della convenzione con le Amministrazioni aderenti;

**Di stabilire** che la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione dei collegamenti telematici conseguenti alla stipula delle convenzioni e le relative spese sono già previste nell'ambito delle disponibilità economiche destinate al funzionamento delle risorse informatiche in dotazione del CED ;

**Di notificare** il presente provvedimento ai Coordinatori dei Settori cui afferiscono l'Ufficio Anagrafe e i servizi informatici/CED.

Proposta di Deliberazione n. 104 del 18 GIU 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/ <del>Contrario</del> per i seguenti motivi: ..... ..... .....	 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li, <u>11-06-2019</u>	
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: ..... ..... .....	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Li, <u>14/06/2019</u>	



Citta' di Lentini

Libero Consorzio Comunale

Allegato A

**Schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Lentini da parte delle forze dell'ordine, guardia di finanza e uffici appartenenti all'autorità giudiziaria.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale del Comune di Lentini in Piazza Umberto I, n.31.

Premesso che il Comune di Lentini (SR),

- è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promuovendone la sburocratizzazione, la circolarità e l'interoperabilità tra le stesse in modo tale da addivenire ad una graduale transizione verso l'erogazione di procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;
- intende porre in atto, nell'intento di favorire l'attività delle Forze di Polizia in genere, un progetto che consenta, ai soli fini istituzionali, l'accesso on-line, con protocollo d'accesso riservato, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente in Comune di Lentini, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici;

Vista l'istanza prot. .... del ..... di richiesta di collegamento telematico con i servizi anagrafici da parte di (\*), .....

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. .... del ..... con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con le Forze di Polizia.

Visti:

- la Legge 24.12.1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente, così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico e smi;
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15.1.1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall' art. 1 della Legge 17.3.1993 n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il Codice dell'Amministrazione digitale D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e smi;
- la legge n. 69 del 2009 e smi, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;
- il decreto legislativo n. 150/2009 e smi;

Dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula la seguente convenzione finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di Lentini.

TRA

il Comune di Lentini, con sede in Piazza Umberto I, , C.F. 00183900893, in seguito denominato "Comune", rappresentato dal Sindaco, dott. \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale del Comune e titolare del trattamento dei dati informatici e dal Coordinatore del settore a cui fanno capo i Servizi Demografici, per la competenza gestionale,

E

(\*)....., con sede in .....Via.....  
C.F..... rappresentato da ....., nato a ..... il ..... domiciliato per la carica in .....Via ..... nelle funzioni di ....., che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamata per brevità anche "Ente fruitore";

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 Aspetti generali e premesse

La presente convenzione disciplina le modalità di consultazione per via telematica alla banca dati, della popolazione residente nel Comune di Lentini, mediante modalità web, all'indirizzo internet, al fine di acquisire, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali, i dati necessari per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse, da attuarsi mediante modifica del presente atto.

#### Art. 2 Oggetto e finalità

1) Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare il progetto di accesso ai dati della popolazione residente nel Comune di Lentini per ricerche correlate all'attività istituzionale del..... (\*)

2) L'iniziativa trova fondamento nell'ambito della progettualità avviata per la modernizzazione e digitalizzazione di questo Comune, in coerenza con le recenti disposizioni sull'innovazione tecnologica e sulla sburocratizzazione dei processi tesi al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e alla semplificazione nell'utilizzo delle procedure operative.

3) Il progetto offre la possibilità di visura dei dati anagrafici in modalità on-line tra il Comune di Lentini e .....(\*), che intende avvalersi del servizio, mediante una soluzione progettuale in coerenza con la circolarità anagrafica, al fine di sperimentare la "cooperazione applicativa" nell'ambito della semplificazione amministrativa, con le seguenti caratteristiche e finalità:

a) esonerare la predette istituzioni pubbliche (\*) \_\_\_\_\_ dalla necessità di accedere direttamente agli Uffici per l'acquisizione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

b) consentire di verificare on-line le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma autenticata ed in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli Uffici;

c) ridurre l'attività di supporto dei servizi demografici, per gli uffici deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione.

(\*) specificare se Questura - Comando carabinieri - Comando della guardia di Finanza e altri organismi allorchè preposti allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria

### Art. 3 Attuazione

Con la sottoscrizione della convenzione il Comune, come sopra rappresentato, autorizza, per espletamento dei propri compiti di istituto, a (\*) ....., l'accesso all'archivio anagrafico informatizzato, per la consultazione delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica stessa, tramite l'apposito programma di interfaccia web con interrogazione sui dati relativi ai cittadini residenti o già residenti, attinenti alla posizione individuale, ed alla situazione familiare da parte di soggetti appositamente individuati da (\*)....., alle seguenti condizioni:

1) L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione, è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via ID/PASSWORD su un server virtuale gestito dalla software house. L'aggiornamento dei dati anagrafici replicati sul server dedicato avviene in maniera automatica e pertanto aggiornati in tempo reale.

2) Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati informatici designa, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti nella presente convenzione, l'Amministratore di Sistema individuato dalla ditta che gestisce i servizi informatici.

3) Il rappresentante di (\*)..... designa, ai fini della presente convenzione, come responsabile il signor ....., appartenente alla stessa forza dell'ordine, riservandosi di comunicare per iscritto, a norma del 4° comma dell'art. 37 del DPR n. 223/89 e smi "regolamento anagrafe popolazione residente" le generalità e gli estremi di un documento di identità dei dipendenti incaricati ai fini dell'abilitazione e dell'autenticazione.

Ciascun incaricato dovrà essere dotato, a cura della propria amministrazione di appartenenza, di una casella elettronica individuale.

Il personale abilitato alla consultazione, opererà secondo le modalità tecniche adottate d'intesa tra questo Comune e l'organismo interessato.

4) Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per lo scopo istituzionale cui è preposto e per ragioni connesse al servizio; deve agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy pubblicate nella G.U. n. 248 del 24.10.2005 e dal regolamento europeo (UE) 2016/679.

5) La (\*)....., si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso della banca dati, previa comunicazione al Comune di Lentini e di comunicare per iscritto tempestivamente anche l'eventuale cessazione dell'incaricato dal servizio.

6) Le credenziali di autenticazione personale, sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata, per la cui segretezza l'utente adotta le necessarie cautele.

Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi saranno disattivate.

7) Il Comune, tramite **l'Amministratore di sistema** designato a norma del precedente punto 2), costituisce un registro dei collegamenti che memorizzerà gli accessi da parte di ogni postazione abilitata; lo stesso potrà essere messo a disposizione del (\*.....), previa richiesta anche verbale, da parte del responsabile designato a norma del predetto punto 3) per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

(\*) specificare se Questura - Comando carabinieri - Comando della guardia di Finanza e altri organismi allorché preposti allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria



8) L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente. La stessa sarà modificata alle scadenze temporali previste dal software Comunale. Le password saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune previa riconoscimento degli operatori.

In caso di smarrimento di una password o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e\_mail all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.Lentini.it](mailto:protocollo@pec.comune.Lentini.it), affinché si provveda alla disabilitazione.

9) L'amministratore di sistema designato dal Comune è obbligato ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro, nella piena osservanza delle disposizioni previste in materia di tutela dei dati personali.

10) La violazione degli obblighi assunti dalle parti e dei divieti di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente.

11) Il Comune di Lentini non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibile a problemi tecnici di connessione ad internet o a problemi di rete, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati

12) I dati anagrafici acquisiti per via telematica, potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando, inoltre, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

13) Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, organizzazione dei dati.

14) E' esclusa la possibilità di apportare modifiche o alterare i dati presenti in anagrafe.

#### **Art. 4 Durata**

1) La presente convenzione ha durata di anni quattro dalla data di sottoscrizione, ove non in contrasto con le leggi vigenti, con possibilità di rinnovo esplicito. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata mediante pec o raccomandata a/r ed avrà effetto con il decorso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2) La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26/10/1972, n. 642 e ss.mm. e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.

(\*) specificare se Questura – Comando carabinieri – Comando della guardia di Finanza e altri organismi allorchè preposti allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria

**Art.5 Foro competente.**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e la predetta Forza di polizia durante l'esecuzione o allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Siracusa.

Le parti si danno atto che tutto quanto precede, redatto su ..... fogli, contenenti ..... pagine, è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Addi .....

Per il Comune di Lentini:

Per l'Ente fruitore

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:


Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....
.....	.....	comp./res. 200..	€ .....	€ .....	€ .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA**

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. 1144 in data 25-06-2019 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 5 GIU 2019 al 10 LUG 2019 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**

Li, .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 25 GIU 2019 al 10 LUG 2019 a norma dell'art. 197 del vigente O.E.E.L. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 24 GIU 2019 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li 24 GIU 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Maria Concetta Floresta*



E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini, 25 GIU 2019

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
**ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
*(Agata Sampugnano Cappello)*

